

Art. 117
Riqualificazione degli insediamenti storici

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 116, al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è possibile il recupero di insediamenti storici a fini abitativi o per destinarli a servizi, attività ricettive, commerciali e artigianali di servizio comunque compatibili con la residenza, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale.

2. Negli edifici degli insediamenti storici è ammessa per una sola volta la sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi nel limite massimo di un metro, subordinatamente al rispetto delle norme in materia di distanze, all'allineamento verticale delle murature perimetrali e alla ricostruzione delle coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie di intervento fissate dal piano regolatore generale ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi piani regolatori generali.

3. Ai sensi dell'articolo 85, qualora gli interventi di cui al presente articolo siano finalizzati alla realizzazione della prima abitazione sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione. Negli altri casi, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello dovuto per le nuove costruzioni. In ogni caso, non trova applicazione agli interventi di riqualificazione di insediamenti storici quanto disposto dall'articolo 56 in materia di quantità minime di parcheggio e non è dovuto alcun contributo in misura corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggi.